REGOLAMENTO (CE) N. 162/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (¹), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, sezione E, del regolamento (CE) n. 2003/2003 elenca quei tipi di concimi minerali per l'apporto di microelementi che possono essere classificati come «Concimi CE» a norma dell'articolo 3 del regolamento medesimo. Detto elenco comprende una serie di concimi in cui il microelemento è legato chimicamente a un agente chelante. La tabella E.3.1 di tale allegato contiene un elenco degli agenti chelanti autorizzati.
- (2) Le caratteristiche del tipo di concime in cui il microelemento chelato è il ferro consentono l'impiego di un unico agente chelante autorizzato oppure di una loro miscela, purché la frazione chelata possa essere quantificata con il metodo descritto dalla norma europea EN 13366 e i singoli agenti chelanti della miscela possano essere individuati e quantificati separatamente mediante la norma EN 13368.
- (3) È opportuno aggiornare sotto tre profili le disposizioni relative ai concimi contenenti come microelemento il ferro sotto forma di ferro chelato. Ciò al fine di chiarire, in primo luogo, che perlomeno il 50 % del ferro solubile in acqua deve essere chelato dagli agenti chelanti autorizzati, in secondo luogo per precisare che l'agente chelante autorizzato può essere indicato nella denominazione del tipo di concime solo se chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua, in terzo luogo per generalizzare il riferimento alle norme europee in modo da consentire l'impiego di altre norme europee.
- (4) Le denominazioni chimiche degli agenti chelanti autorizzati di cui all'allegato I, sezione E.3.1, del regolamento (CE) n. 2003/2003 servono a distinguere i diversi isomeri della stessa sostanza in forma descrittiva. Considerato che per queste sostanze esiste una serie di nomenclature di-
- (¹) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

verse di cui la comunità scientifica fa comunemente uso, c'è il rischio di un errore di identificazione. Per garantire l'identificazione inequivocabile degli agenti chelanti, si devono indicare, per ciascuna voce dell'allegato in questione, i corrispondenti numeri CAS (Chemical Abstracts Service dell'American Chemical Society), che identificano in modo univoco i diversi isomeri degli agenti chelanti. È quindi opportuno sopprimere tre isomeri di agenti chelanti che non possono essere identificati in modo inequivocabile mediante un numero CAS.

- (5) Inoltre si deve utilizzare una nomenclatura più coerente per gli agenti chelanti e precisare ulteriormente che gli agenti chelanti autorizzati devono essere conformi anche alle altre norme comunitarie.
- (6) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 descrive nel dettaglio i metodi di analisi da utilizzare per misurare il titolo degli elementi nutritivi dei concimi CE. Occorre mettere a punto tali descrizioni in modo da avere valori di analisi corretti.
- (7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
- 2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente IT

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue.

«E.1.4. Ferro

one del Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri	9	re il Ferro (Fe) solubile in acqua mine-	E.3.1, Ferro (Fe) solubile in acqua la carta dichiarato nella denominazione del tipo e che può essere individuato e quantificato mediante una norma europea	ci del Ferro (Fe) solubile in acqua ci del Ferro chelato (Fe) eventualmente presente Ferro (Fe) chelato da ciascun agente che- elante lante dichiarato nella denominazione del tipo e che può essere individuato e quan- tificato mediante una norma europea»
Altre indicazioni relative alla denominazio tipo	5	La denominazione deve contenere il nome dell'anione caratteristico del mine- rale	Nome di ciascuno degli agenti chelanti di cui all'elenco dell'allegato I, sezione E.3.1, che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua	La denominazione deve contenere: 1) i nomi degli anioni caratteristici del minerale; 2) il nome di qualsiasi agente chelante presente che chela almeno l'1 % del ferro (Fe) solubile in acqua
Titolo minimo in elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative all'espressione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni	4	12 % Fe solubile in acqua	5 % ferro solubile in acqua, la cui frazione chelata è pari almeno all'80 %, e cui all'elenco dell'allegato I, sezione E.3.1, di cui almeno il 50 % è chelato dallo o che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua	2 % Fe solubile in acqua
Titolo minimo in elementi nutritivi (percentuale del peso) Modo di preparazione e componenti essenziali Indicazioni relative all'espressione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni	3	Prodotto ottenuto per via chimica conte- nente come componente essenziale un sale minerale di ferro	Prodotto solubile in acqua ottenuto per reazione chimica del ferro con uno o più degli agenti chelanti elencati nell'allegato I, sezione E.3	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di concimi del tipo 4a e/o di un concime del tipo 4b
Denominazione del tipo	2	Sale di ferro	Chelato di ferro	Soluzione di concime a base di ferro
ż	1	4 a	4b	4c

¹⁾ La tabella E.1.4 è sostituita dalla seguente:

2) La sezione E.3 è sostituita dalla seguente:

«E.3. Elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati per i microelementi:

Le sostanze che seguono sono autorizzate purché il relativo microelemento chelato risponda ai requisiti della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (*).

E.3.1. Agenti chelanti (**)

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

			Numero CAS dell'a- cido (***)
Acido etilendiamminotetraacetico	EDTA	$C_{10}H_{16}O_8N_2$	60-00-4
Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico	HEEDTA	$C_{10}H_{18}O_{7}N_{2}$	150-39-0
Acido dietilentriamminopentaacetico	DTPA	$C_{14}H_{23}O_{10}N_3$	67-43-6
Acido etilendiammino- N,N'-di (orto-idrossifenilacetico)	[o,o] EDDHA	$C_{18}H_{20}O_6N_2$	1170-02-1
Acido etilendiammino- N-(orto-idrossifenilacetico) N'-(para-idrossifenilacetico)	[o,p] EDDHA	$C_{18}H_{20}O_6N_2$	475475-49-1
Acido etilendiammino- N,N'-di (orto-idrossi- metilfenilacetico)	[o,o] EDDHMA	$C_{20}H_{24}O_6N_2$	641632-90-8
Acido etilendiammino- N-(orto-idrossi-metilfenilacetico) N'-(para-idrossi-metilfenilacetico)	[o,p] EDDHMA	$C_{20}H_{24}O_6N_2$	641633-41-2
Acido etilendiammino- N,N'-di (5-carbossi-2-idrossifenilacetico)	EDDCHA	$C_{20}H_{20}O_{10}N_2$	85120-53-2
Acido etilendiammino- N,N'-di (2-idrossi-5-sulfofenil-acetico) e suoi prodotti di compensazione	EDDHSA	$C_{18}H_{20}O_{12}N_2S_2 + n*(C_{12}H_{14}O_8N_2S)$	57368-07-7 e 642045-40-7

E.3.2. Agenti complessanti:

Elenco ancora da redigere.

^(*) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(**) Gli agenti chelanti devono essere individuati e quantificati mediante le norme europee ad essi applicabili.

^(***) Solo a titolo informativo.»

ALLEGATO II

L'allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

- 1) La parte «Metodi 2» è modificata come segue:
 - a) la voce «Metodo 2.1» è modificata come segue:
 - i) i punti da 4.2 a 4.7 sono sostituiti dai seguenti:
 - «4.2. Acido solforico: 0,05 mol/l
 - 4.3. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

4.4. Acido solforico: 0,1 mol/l

- 4.5. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l
- 4.6. Acido solforico: 0,25 mol/l
- 4.7. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0.5 mol/l

per la variante a

per la variante b (cfr. nota 2)

per la variante *c* (cfr. nota 2)»

- ii) al punto 9, tabella 1, variante a, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «Acido solforico 0,05 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 50 ml.»;
- iii) al punto 9, tabella 1, variante b, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «Acido solforico 0,1 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 50 ml.»;
- iv) al punto 9, tabella 1, variante c, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «Acido solforico 0,25 mol/l nella beuta di raccolta del distillato: 35 ml.»;
- b) alla voce «metodo 2.2.1», il punto 4.2 è sostituito dal seguente:
 - «4.2. Acido solforico: 0,05 mol/l»;
- c) la voce «Metodo 2.2.2» è modificata come segue:
 - i) i punti da 4.2 a 4.7 sono sostituiti dai seguenti:
 - «4.2. Acido solforico: 0,05 mol/l
 - 4.3. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l
 - 4.4. Acido solforico: 0,1 mol/l
 - 4.5. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l
 - 4.6. Acido solforico: 0,25 mol/l
 - 4.7. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

per la variante a

per la variante *b* (cfr. nota 2, metodo 2.1)

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

- ii) il punto 7.4 è sostituito dal seguente:
 - «7.4. Prove di controllo

Prima di effettuare le analisi controllare il buon funzionamento dell'apparecchio e l'applicazione della tecnica corretta servendosi di un'aliquota di una soluzione di nitrato di sodio (4.13) preparata di fresco che contenga da 0,050 a 0,150 g di azoto nitrico in funzione della variante prescelta.»;

- d) alla voce «Metodo 2.2.3», i punti da 4.2 a 4.7 sono sostituiti dai seguenti:
 - «4.2. Acido solforico: 0,05 mol/l
 - 4.3. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

per la variante a

- 4.4. Acido solforico: 0,1 mol/l
- 4.5. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

per la variante *b* (cfr. nota 2, metodo 2.1)

- 4.6. Acido solforico: 0,25 mol/l
- Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

- e) alla voce «Metodo 2.3.1», i punti da 4.5 a 4.10 sono sostituiti dai seguenti:
 - «4.5. Acido solforico: 0,05 mol/l
 - 4.6. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

per la variante *a* (cfr. metodo 2.1)

- 4.7. Acido solforico: 0,1 mol/l
- 4.8. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

per la variante *b* (cfr. nota 2, metodo 2.1)

- 4.9. Acido solforico: 0,25 mol/l
- 4.10. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0.5 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

- f) alla voce «Metodo 2.3.2», i punti da 4.4 a 4.9 sono sostituiti dai seguenti:
 - «4.4. Acido solforico: 0,05 mol/l
 - 4.5. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

per la variante *a* (cfr. metodo 2.1)

- 4.6. Acido solforico: 0,1 mol/l
- Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

per la variante b (cfr. nota 2, metodo 2.1)

- 4.8. Acido solforico: 0,25 mol/l
- 4.9. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0.5 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

- g) alla voce «Metodo 2.3.3», i punti da 4.3 a 4.8 sono sostituiti dai seguenti:
 - «4.3. Acido solforico: 0,05 mol/l
 - 4.4. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

per la variante *a* (cfr. metodo 2.1)

- 4.5. Acido solforico: 0,1 mol/l
- 4.6. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

per la variante *b* (cfr. nota 2, metodo 2.1)

- 4.7. Acido solforico: 0,25 mol/l
- 4.8. Soluzione di idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati: 0.5 mol/l

per la variante c (cfr. nota 2, metodo 2.1)»

- h) alla voce «Metodo 2.4», il punto 4.8 è sostituito dal seguente:
 - «4.8. Acido solforico: 0,05 mol/l»;
- i) la voce «Metodo 2.5» è modificata come segue:
 - i) il punto 4.2 è sostituito dal seguente:
 - «4.2. Soluzione di acido solforico: circa 0,05 mol/l.»;
 - ii) al punto 7.1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «Portare il volume a circa 50 ml con acqua, aggiungere una goccia di indicatore (4.7) e neutralizzare, all'occorrenza, con acido solforico 0,05 mol/l (4.2).»;
 - iii) il punto 7.3 è sostituito dal seguente:

«In funzione del titolo presunto di biureto prelevare dalla soluzione preparata di cui al punto 7.2, servendosi di una pipetta, una quantità di 25 o 50 ml e trasferirla in un pallone graduato da 100 ml e neutralizzare all'occorrenza per mezzo di 0,05 mol/l o 0,1 mol/l di reagente (4.2 o 4.3) in base alla necessità, utilizzando come indicatore il rosso metile, e aggiungere poi, con la medesima precisione usata nel tracciare la curva di taratura, 20 ml della soluzione alcalina di tartrato di sodio e di potassio (4.4) e 20 ml della soluzione di rame (4.5). Portare a volume, omogeneizzare accuratamente e lasciar riposare 15 minuti a 30 (±2) °C.»;

- j) la voce «Metodo 2.6.1» è modificata come segue:
 - i) il punto 4.8 è sostituito dal seguente:
 - «4.8. Soluzione standard di acido solforico: 0,1 mol/l»;
 - ii) il punto 4.17 è sostituito dal seguente:
 - «4.17. Soluzione standard di acido solforico: 0,05 mol/l»;
 - iii) al punto 7.1.1.2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Servendosi di una pipetta di precisione trasferire nella beuta di raccolta dell'apparecchio 50 ml di una soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8).»;

- iv) al punto 7.1.1.4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «a = ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;
- v) al punto 7.1.2.6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «a = ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;

- vi) al punto 7.2.2.4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «a = ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;
- vii) al punto 7.2.3.2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «a = ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;
- viii) al punto 7.2.5.2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «a = ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,1 mol/l (4.8),»;
- ix) al punto 7.2.5.3, le prime due frasi del secondo paragrafo sono sostituite dalle seguenti:
 - «Servendosi di una pipetta di precisione trasferire nel pallone asciutto dell'apparecchio (5.2), un'aliquota del filtrato (7.2.1.1 o 7.2.1.2) contenente un massimo di 20 mg d'azoto ammoniacale, indi collegare le diverse parti dell'apparecchio. Pipettare nella beuta di raccolta da 300 ml, 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,05 mol/l (4.17) e una quantità d'acqua distillata sufficiente a portare il livello del liquido a circa 5 cm sopra l'uscita del tubo di sviluppo.»;
- x) al punto 7.2.5.5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «a = ml di soluzione standard di idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.2) 50 ml della soluzione standard di acido solforico 0,05 mol/l (4.17),»;
- k) la voce «Metodo 2.6.2» è modificata come segue:
 - i) il punto 4.6 è sostituito dal seguente:
 - «4.6. Acido solforico soluzione: 0,1 mol/l»;
 - ii) il punto 4.14 è sostituito dal seguente:
 - «4.14. Soluzione titolata di acido solforico: 0,05 mol/l»;
 - iii) al punto 7.2.4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «a = ml di soluzione titolata di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l (4.8), impiegati per la prova in bianco, effettuata versando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (4.6) 50 ml della soluzione titolata di acido solforico 0,1 mol/l,»;
 - iv) al punto 7.3.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «a = ml di soluzione titolata di idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l (4.8) impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (4.6) 50 ml della soluzione titolata di acido solforico 0,1 mol/l,»;
 - v) al punto 7.5.1, la terza frase è sostituita dalla seguente:
 - «Pipettare nella beuta di raccolta da 300 ml esattamente 50 ml della soluzione titolata d'acido solforico 0,05 mol/l (4.14) ed una quantità d'acqua distillata sufficiente a portare il livello del liquido a circa 5 cm sopra l'apertura del tubo di aspirazione.»;

- vi) Al punto 7.5.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «a = ml di soluzione titolata di idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l (4.17) impiegati per la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.2) 50 ml della soluzione titolata di acido solforico 0,05 mol/l (4.14),».
- 2) La parte «Metodi 3» è modificata come segue:
 - a) alla voce «Metodo 3.1.5.1», punto 4.2, le prime tre frasi sono sostituite dalle seguenti:

«Acido citrico (C₆H₈O₇.H₂O): 173 g per litro.

Ammoniaca: 42 g/l d'azoto ammoniacale.

Acido solforico: 0,25 mol/l

pH compreso tra 9,4 e 9,7.»;

- b) alla voce «Metodo 3.1.5.3», punto 4.1.2, il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:
 - «1 ml di H_2SO_4 0,25 mol/l = 0,008516 g di NH_3 ».
- 3) La parte «Metodi 8» è modificata come segue:
 - a) alla voce «Metodo 8.5», punto 8, la terza frase è sostituita dalla seguente:
 - «Purezza dello zolfo estratto (%) = $\frac{P_2 P_3}{n} \times 100$ »;
 - b) alla voce «Metodo 8.6», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Principio

Precipitazione del calcio contenuto in un'aliquota della soluzione di estrazione sotto forma di ossalato, previa separazione e dissoluzione dell'ossalato, mediante titolazione dell'acido ossalico utilizzando permanganato di potassione.